
Borgo Ticino, aprile 2018

**OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Verifica -
Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – DGR 9.06.2008
n. 12-8931
Comune di Borgo Ticino - Variante parziale n. 2/2017 al PRG vigente
ai sensi dell’art. 17, comma 5 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 così come
modificata dalla L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013
RELAZIONE FINALE DELL’ORGANO TECNICO COMUNALE
PER LA VAS**

Il sottoscritto Arch. Elisa Lucia Zanetta, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Borgo Ticino (OTC), appositamente individuato ed istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98, al fine di garantire la terzietà dell’Autorità competente per la VAS, rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione del piano,

premesse che

i principali compiti dell’Organo Tecnico comunale per la VAS sono:

- supportare la valutazione delle scelte di piano con le proprie competenze in materia ambientale;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l’espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità;
- a seguito dell’acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, predisporre motivata Relazione;
- sulla base della sopra citata relazione, assumere in piena autonomia e responsabilità il provvedimento che conclude la Fase di Verifica, definendo l’esclusione o la sottoposizione al processo di VAS.

premessso inoltre che

il Comune di Borgo Ticino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 35-21082 del 29.09.1997.

Il P.R.G. è stato in seguito oggetto di Variante approvata con D.R.G. n. 32 - 2903 in data 21.12.1990.

Successivamente il Comune di Borgo Ticino per far fronte alle richieste avanzate dalle componenti sociali ed economiche locali e dei privati cittadini ha approvato le seguenti varianti allo strumento urbanistico:

- Variante strutturale n. 1 approvata con D.G.R. n. 45-2376 del 13/03/2006.

L'Amministrazione comunale intende procedere a modificare lo strumento urbanistico attraverso una Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 così come modificata dalla L.R. 03/2013 e L.R. 17/2013 operante su n. 2 aree a destinazione agricola.

Nello specifico la modifica proposta può essere così sintetizzata:

- **trasformazione di area a standard destinata a verde pubblico 05SV08 in Aree Ambientali di giardini o verde privato FAG, di cui all'art. 34 delle NTA al PRGC "Norme per aree funzionali ambientali". L'area oggetto di modifica ha una superficie territoriale di mq 1.996.**
Il decremento delle quantità delle aree standard sarà compensato dalla trasformazione delle aree proposto con la variante parziale 1/2017.

preso atto che

il comma 8. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone che *“fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”*. Inoltre il comma 9 recita *“Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.”*

La variante parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di valutazione ambientale strategica, per quanto sopra esposto e richiamato.

All'art. 17 comma 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. è previsto che per le varianti di cui al comma 4 e 5, la procedura di VAS, ove prevista, sia svolta dal Comune o dall'Ente competente alla gestione urbanistica, *in modo integrato con la procedura di approvazione*, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale.

Visto l'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (Valutazione ambientale strategica) che al comma 3 recita: *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse nella consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi del processo partecipativo”*

rilevato che

Dallo studio e dalle analisi contenute nel Documento Tecnico Preliminare di Verifica di Assoggettabilità **emerge che la Variante Parziale al PRGC n. 2/2017 non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni:**

- **per tutti i comparti ambientali analizzati, non è stata valutata una potenziale incidenza ambientale negativa non mitigabile;**
- **la proposta di variante non interferisce direttamente con aree protette e Siti Natura 2000;**
- **la variante è coerente e non influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**
- **non si prevedono rischi sulla salute umana;**
- **gli interventi hanno carattere puntuale nel territorio e non incidono su componenti strutturali;**
- **la nuova previsione non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, di entità grave, anche grazie alle attenzioni che saranno messe in atto in fase di cantiere e di esercizio.**

rilevato inoltre che

Il Comune di Borgo Ticino ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente coinvolti:

-
- PROVINCIA DI NOVARA – Settore Urbanistica e Trasporti – Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale Via M. Greppi 7, 28100 Novara e Settore Ambiente, Ecologia, Energia – Ufficio Risorse Idriche C.so Cavallotti 31, 28100 Novara
 - ARPA PIEMONTE – Dipartimento Provinciale di Novara Viale Roma 7/D, 28100 Novara

Con Prot. n. 629 del 18/01/2018 e n. 1608 del 8/02/2018 veniva trasmessa dall'Amministrazione Comunale la documentazione relativa alla Variante 2/2017 ai soggetti individuati per il parere di competenza in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con Parere n. Prot. n. 6536 del 23/02/2018 la Provincia di Novara Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Risorse Idriche, con riferimento alla verifica ed esaminata la documentazione pervenuta, ***“non paiono esserci contrasti con la pianificazione a scala provinciale [...] e si ritiene la variante 2/2017 possa essere esclusa dalla successiva fase di valutazione ambientale strategica alle condizioni indicate da Arpa Piemonte. Nello specifico dovrà contenere le compensazioni ambientali richieste.***

[...] in merito alle compensazioni ambientali si richiama il progetto “Novara in rete – studio di fattibilità per la definizione della rete ecologica in Provincia di Novara” predisposto dall'Amministrazione Provinciale unitamente a LIPU, Regione Piemonte, Arpa e Università di Pavia. [...] La metodologia è stata approvata dalla Regione Piemonte come prototipo da replicare su tutto il territorio regionale con DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015 e successiva presa d'atto del progetto con DGR n. 8-4704 del 27 febbraio 2017. Il recepimento della nuova rete o l'attuazione di porzioni della stessa (con particolare attenzione ai varchi) potrebbero costituire, almeno in parte, azioni di compensazione.

Con Nota Prot. 1876 del 15/02/2018 Arpa Piemonte Dipartimento Provinciale di Novara ha formulato le seguenti considerazioni:

Il documento risponde pienamente ai criteri di cui al punto 1 dell'Allegato I del D.lgs 152/2006 e smi mentre sviluppa sinteticamente l'analisi degli impatti richiesta al punto 2, pertanto in questo contributo si mettono in evidenza unicamente quegli aspetti che, a giudizio della scrivente Agenzia, meritano alcune precisazioni.

Il Capitolo 8 - Possibili impatti significativi sull'ambiente e misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti non evidenzia alcun impatto negativo, secondo la scala di significatività proposta, sulle matrici individuate. Le conclusioni non sono condivisibili. Considerando la matrice suolo nel suo stato di fatto e ipotizzando una norma tecnica specifica per le aree a Verde privato, non riprodotta nel DTP, che consenta la realizzazione di pavimentazioni, bassi fabbricati, etc., si può affermare che la trasformazione implichi consumo di suolo con conseguente perdita di alcuni servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento²

Inoltre, sebbene la previsione riguardi un'unica area di 1.996mq, l'impatto dovrebbe essere valutato secondo il carattere cumulativo.

Tenuto conto di quanto sopra espresso Arpa Piemonte ritiene che Variante parziale n. 2 possa essere esclusa da Valutazione Ambientale Strategica:

[...]Valutata la documentazione tecnica predisposta dal Proponente sono state evidenziate le principali criticità correlate alla Variante in esame.

Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso si ritiene che la Variante parziale n.2 possa essere esclusa da Valutazione Ambientale Strategica a condizione che la trasformazione sia controbilanciata da adeguate misure di compensazione.”

Considerato che

le aree oggetto di trasformazione urbanistica verranno azionate in Aree Ambientali di giardini o verde privato FAG, di cui all'art. 34 delle NTA al PRGC e che l'articolo di riferimento prevede le seguenti direttive:

“Gli interventi avranno carattere di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A, riqualificazione formale. Non sono ammesse nuove costruzioni, modificazioni dell'uso del suolo e ogni altra opera, salvo quelle per la bonifica del suolo e per il passaggio delle urbanizzazioni a rete. Nell'area boscata sono previste: aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili.

E' ammessa la formazione di capannoni in legno, di altezza massima alla linea di gronda di m.2,40 e tetto a due falde, per una superficie coperta massima di mq.20”

Valutato che

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale. Ai sensi dell'art. 46 comma 9 delle NTA del piano [...]ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.

Il PPR, è incentrato sui seguenti obiettivi, normati all'art. 8 delle NTA del piano:

- a) riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- b) sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
- c) integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
- d) ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;

e) valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per il perseguimento delle strategie prefissate, il Ppr individua obiettivi e linee d'azione, coordinate tra loro, negli Allegati A e B alle NTA (A - Sistema delle strategie e degli obiettivi del piano, e B - Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio), finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme di sviluppo sostenibile specificatamente riferite alle diverse situazioni riscontrate.

Le azioni previste da programmi o piani, generali o di settore, provinciali o locali, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi e delle linee d'azione, e devono essere valutate in ragione della loro coerenza con gli indirizzi strategici specificati per ciascun ambito di paesaggio nelle schede degli ambiti.

Nel Documento Tecnico Preliminare VAS è posta evidenza alle direttive e prescrizioni proposte dal PPR per l'area di variante.

Come si evince dalla cartografia della tavola di progetto P4 componenti paesaggistiche di seguito riportata, l'area ricade:

- **Componenti morfologiche insediative: tessuti discontinui suburbani (art. 36 NTA)**

Il Ppr identifica, nella Tavola P4, le aree di tipo m.i. 4 contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.



I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

Nelle aree i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.

-
- b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
 - c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;
 - d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
 - e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area.






Figura 1: Stralcio Tavola P.4.5 Componenti Paesaggistiche Bassa Valsesia Novarese PPR Regione Piemonte fonte dati http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/

Alla luce delle indicazioni riportate si evidenzia pertanto che gli interventi previsti dalla variante parziale non presentano potenziali criticità rispetto alle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.

Tutto ciò premesso

Vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*

Vista la L.R. 40/98 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*

Vista la LR 56/77 e smi *“Tutela ed uso del suolo”* in cui sono state indicate le procedure di valutazione relativamente agli strumenti di pianificazione, garantendone l’integrazione procedurale;
 Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 *“Norme in materia ambientale”*. *Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”*

Visto il Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia n. 51 del 24/12/2009.

Vista la D.G.R 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

Vista la D.D. 19 gennaio 2017, n. 31 Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892.

Visti gli atti e le considerazioni tutti in premessa specificati

SI RITIENE

per le considerazioni espresse in narrativa, di escludere la Variante parziale n. 2/2017 al PRGC del Comune di Borgo Ticino dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008.

Si rammenta inoltre che nella procedura di esclusione da VAS relativa alla Variante n. 1/2017 è stata prevista una specifica misura di compensazione individuata all'interno del progetto di Rete Ecologica provinciale "Novara in Rete".

All'interno del progetto provinciale si è proceduto all'individuazione delle Aree "sorgente" o prioritarie per la biodiversità nella Provincia di Novara attraverso l'approccio di conservazione ecoregionale (Dinerstein et al. 2000) messo a punto negli anni Novanta da World Wide Fund (WWF) e The Nature Conservancy (TNC). Un'ecoregione è un'unità terrestre (o acquatica) relativamente vasta che contiene una combinazione distinta di comunità naturali, le quali condividono la maggior parte delle specie, delle dinamiche e delle condizioni ambientali.

Sono stati analizzati i seguenti gruppi tematici e individuate le aree più importanti per la loro conservazione sul territorio:

- Flora e Vegetazione
- Invertebrati
- Cenosi acquatiche
- Anfibi e Rettili
- Uccelli
- Mammiferi

Per la flora e vegetazione sono stati identificati 17 aree importanti:

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
FL01	Agogna morta	-
FL02	Campo della Ghina	-
FL03	Baraggia di Bellinzago	-
FL04	Baraggia di Piano Rosa	-
FL05	Monte Fenera	-
FL06	Valle del Ticino	-
FL07	Lagoni di Mercurago	-
FL08	Canneti di Dormelletto	-
FL09	Lago d'Orta	SI
FL10	Fontanili a nord di Novara	SI
FL11	Risaie tra Casalino e Granozzo	-
FL12	Torrente Vevera	SI
FL13	Torrente Agogna	SI
FL14	Alpe della Volpe	-
FL15	Bosco Preti	-
FL16	Torbiera Agrate Conturbia	SI
FL17	Rocca di Arona	-




Figura 2: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Flora e Vegetazione

Per gli invertebrati sono state identificate 21 aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
IN01	Palude di Casalbeltrame	-
IN02	Roggia Busca e Roggia Biraga, Quintino Sella	-
IN03	Canal Cavour	SI
IN04	Ticino	SI
IN05	Burchif	SI
IN06	Cascina Valtoppa	-
IN07	Valle dell'Arbogna	SI
IN08	Baragge	-
IN09	Risaie di Sozzago e Tornaco	SI
IN10	Fiume Sesia	SI
IN11	Monte Fenera	SI
IN12	Alto Sizzone e Cremosina	-
IN13	Alto Agogna	-
IN14	Lagoni di Mercurago	-
IN15	Valle del Pescone	-
IN16	Forre del Vevera	-
IN17	Alto Vergante	-
IN18	Baraggia di Bellinzago	-
IN19	Fontanili Alti	-
IN20	Fontanili bassi	-
IN21	Torbiera di Agrate Conturbia	-




Figura 3: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Invertebrati

Per quanto concerne le cenosi acquatiche sono stati individuati 14 aree importanti.

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
CEN01	Foce torrente Erno	-
CEN02	Canneti di Dormelletto	-
CEN03	Lagoni di Mercurago	-
CEN04	Foce torrente Pescone	-
CEN05	Foce torrente Qualba	-
CEN06	Lago d'Orta	SI
CEN07	Fiume Ticino	-
CEN08	Lago Maggiore	-
CEN09	Torrente Terdoppio	-
CEN10	Roggia Mora	SI
CEN11	Torrente Agogna	-
CEN12	Fiume Sesia	-
CEN13	Canale Cavour	-
CEN14	Fontanili e risorgive	-




Figura 4: Elenco e localizzazione delle aree importanti per le Censosi acquatiche

Per gli anfibi e i rettili sono state localizzate 16 aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
ERP01	Zone baraggive	-
ERP02	Zone baraggive	-
ERP03	Zone baraggive	-
ERP04	Zone baraggive	-
ERP05	Fascia ripariale torrente Agogna	-
ERP06	Zona dei fontanili	-
ERP07	Zona dei fontanili	-
ERP08	Zona dei fontanili	-
ERP09	Zona dei fontanili	-
ERP10	Fascia ripariale fiume Sesia	-
ERP11	Casalbeltrame	-
ERP12	Lagoni di Mercurago	-
ERP13	Zone baraggive	-
ERP14	Fascia ripariale fiume Ticino	-
ERP15	Mottarone	-
ERP16	Agogna morta	-




Figura 5: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Anfibi e Rettili

Lo studio ha identificato 37 aree importanti per gli uccelli.

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
UC01	Garzaie del Novarese e Risaie di Barengo	-
UC02	Garzaia di Cascina Rosa	-
UC03	Garzaia di Casalbeltrame	-
UC04	Garzaia di Casalino	-
UC05	Risaie e Garzaia di Granzo	-
UC06	Garzaie di Nibbiola e Vespolate	-
UC07	Risaie di Sozzago	-
UC08	Boschi di "Burchvif"	-
UC09	Boschi 2080 di Novara	-
UC10	Collina di Barengo	-
UC11	Bosco di Agognate	-
UC12	Palude di Casalbeltrame	SI
UC15	Porzione di Torrente Agogna	SI
UC16	Cava Teodora	SI
UC17	Linduno e Badia di Dulzago	-
UC18	Asta del Fiume Sesia	-
UC19	Fiume Agogna	-
UC20	Torrente Terdoppio	-
UC21	Fiume Ticino	-
UC22	Nido di Cicogna di Romentino	-
UC23	Nido di Cicogna di Cerano	-
UC24	Nido di Cicogna di Terdobbiato	-
UC25	Canneti del Lago d'Orta	-
UC26	Canneti del Lago d'Orta sud	-
UC27	Lago Maggiore	-
UC28	Canneti di Dormelletto	-
UC29	Lagoni di Mercurago	-
UC30	Boschi di Solivo	-
UC31	Piano Rosa	-
UC32	Bosco della Panigà	-
UC34	Valle dell'Arbogna	-
UC35	Baragge di Cameri	-
UC36	Bosco della Bindillina	-
UC37	Monte Falò	-




Figura 6: Elenco e localizzazione delle aree importanti per Uccelli

Infine per i mammiferi sono state individuate 15 Aree importanti

ID	DENOMINAZIONE	AREA PECULIARE
M01	Praterie montane di Armeno, Sovazza e Cairomonte	-
M03	Canneti del Lago d'Orta	-
M04	Canneti di Dormelletto	-
M06	Lagoni di Mercurago	-
M05	Bosco Solivo	-
M07	Colline moreniche fra Gattico e Canova	-
M09	Piano Rosa	SI
M13	Dossi di Borgolavezzaro	-
M14	Area del Torrente Arbogna	-
M12	Golene dell'Agogna a valle di Borgomanero	SI
M11	Golene della Sesia	-
M02	Alta Valle Agogna	-
M15	Brughiera di Cameri	-
M10	Valle del Ticino	-
M08	Monte Fenera	-




Figura 7: Elenco e localizzazione delle aree importanti per i Mammiferi

Tutte le mappe delle Aree importanti per ogni gruppo sono state sovrapposte. Da tale interpolazione sono state identificate le aree più importanti per la conservazione della biodiversità in Provincia di Novara, denominate con il termine di “**Aree prioritarie**”.

ID	TEMATISMI INTERESSATI	DENOMINAZIONE
1	UC21-35/M10-15/FL6/TN03-04/ERP13-14/CEN07	Valle del Ticino-Baraggia di Cameri
2	UC29/M06/FL07/TN14/ERP12/CEN03	Lagoni di Mercurago
3	UC28/M04/FL08/CEN02-08	Canneti di Dormelletto
4	UC30/M05/ERP12	Boschi di Solivo
5	UC30/M05/FL16/TN01/ERP12	Torbiera di Agrate Conturbia
6	UC19/M02/FL13/TN13-17	Alta valle del Torrente Agogna
7	UC37/M11/TN17	Monte Falò
8	FL14/TN15/ERP15	Mottarone
9	U25-26/M03/FL09/CEN04-06	Lago d'Orta
10	FL9/CEN06	Torre Buccione
11	M08/FL05/TN11	Monte Lovagnone
12	UC18/M11/FL15/TN02-03-06-10-20/ERP07-10/CEN12-14	Fiume Sesia
13	UC10-31-32/M09/FL04/TN08/ERP01	Piano Rosa-Bosco della Panigà-Collina di Barengo
14	UC5-11-15-19/M12/FL10/TN19/ERP05-06-08-9/CEN10-11-14	Torrente Agogna (tratto planiziale)
15	UC01/ERP06-07/CEN10-14	Garzaie di Morghengo e Casaleggio
16	UC17-20/FL03/TN08/ERP03-06-09/CEN09-14	Torrente Terdoppio-Baraggia di Bellinzago
17	IN02-03/ERP06-07-14/CEN13-14	Canale Cavour
18	IN02/ERP07-08/CEN14	Roggia Biraga
19	UC12/TN01/ERP11	Palude di Casalbeltrame
20	FL11/ERP08/CEN14	Risaie tra Casalino e Granozzo
21	UC09-34/M14/TN02-07/ERP06/CEN14	Quartara-Garbagna
22	UC07-20-24/IN02-09/ERP06/CEN09-14	Risaie di Sozzago e Tornaco
23	UC05/M13/FL02/TN05/ERP06-16/CEN14	Biotopi di Borgolavezzaro




Figura 8: Aree prioritarie per la biodiversità in Provincia di Novara.

Il Comune di Borgo Ticino non è interessato dalla presenza di aree prioritarie per la biodiversità facenti parte della Rete Ecologica Provinciale.

Dopo il processo di definizione degli elementi strutturali che vanno a comporre la rete ecologica provinciale, possono essere individuati i corridoi ecologici che mettono in connessione tra i diversi territori le aree prioritarie.

Il Comune di Borgo Ticino ha previsto nell'attuale strumento urbanistico di livello comunale l'adeguamento al Piano Territoriale Provinciale, così come normato dall'art. 40 delle NTA di PRGC.

Tra le aree individuate in cartografia soggette alle indicazioni dello Strumento di Pianificazione sovraordinato relativo al Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), approvato con D.C.R. n. 383 - 28587/04, sono individuati i corridoi ecologici facenti parte della rete ecologica provinciale, ripresi nel progetto "Novara in Rete" sopraccitato.

Sono considerati corridoi ecologici le aree di elevata naturalità, i principali corsi d'acqua naturali, corridoi primari e direttrici trasversali.

A compensazione degli impatti sulla matrice suolo è possibile valutare coerente l'intervento previsto nel procedimento della Variante 1/2017, l'implementazione del corridoio ecologico presente sul territorio comunale di Borgo Ticino lungo la Via Conturbia, soggetta all'art. 40 delle NTA sopraccitato.



Figura 9: Via Conturbia – Comune di Borgo Ticino




Figura 10: Estratto PRGC vigente Via Conturbia – art- 40 NTA

L'implementazione potrà avvenire mediante la posa di dissuasori ottici della fauna lungo una parte di viabilità (300 ml).


I riflettori vengono utilizzati in particolare per impedire l'accesso di caprioli, cervi o altri grandi mammiferi. I dissuasori ottici, fissati alla parte superiore del guard-rail o di appositi sostegni, riflettono la luce dei fari dei veicoli, deviandoli verso l'esterno della carreggiata e generando flash di luce che dissuadono gli animali dall'attraversare.

I catarifrangenti non causano alcun riflesso verso gli automobilisti, non provocando quindi alcun rischio di abbagliamento. L'attivazione dell'effetto ottico avviene solamente in presenza dei veicoli, rispettando quindi l'ambiente e non modificando le normali condizioni della zona in modo permanente. I riflettori possono invece essere la risposta più indicata su strade con traffico da legger, ove esistono periodi di relativa tranquillità tra un veicolo e l'altro, che consentono l'attraversamento dei selvatici in sicurezza.

Borgo Ticino, li aprile 2018

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

arch. Elisa Lucia ZANETTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisa Lucia Zanetta', written in a cursive style.